

# AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

## Procedure operative aggiornamento

Provincia di Como

Como - 16 febbraio 2017




Provincia di Como  
Settore Ecologia e Ambiente

# DOMANDE DI AUA

**Titoli abilitativi richiesti da giugno 2013 a gennaio 2017**

717 domande complessive



# Procedimento ex L. 241/1990

## Circolare provinciale n. 34640 del 27/09/2016

### **Decreto legislativo 30/06/2016, n. 127**

**Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (GU n.162 del 13-7-2016)**

# Procedimento ex L. 241/1990

Circolare provinciale n. 34640 del 27/09/2016

I procedimenti volti al rilascio dell'AUA ex DPR 59/2013 rientrano nella fattispecie per la quale è **obbligatorio lo svolgimento della conferenza di servizi**, al fine dell'acquisizione dei pareri endoprocedimentali (art. 14 comma 2 L. 241/90).

È applicabile l'istituto previsto dall'art. 14-bis comma 1 della medesima legge, cioè la **conferenza decisoria semplificata e in modalità asincrona**.

La principale novità della nuova normativa è la fissazione di **tempi ristretti per l'avvio del procedimento (5 giorni)** dal momento della presentazione della domanda di autorizzazione (da intendersi come domanda accoglibile, a seguito di conclusione positiva della verifica di correttezza formale, ex art. 4 comma 1 del DPR 59/2013).

# Procedimento ex L. 241/1990

Circolare provinciale n. 34640 del 27/09/2016

La normativa prevede **l'indizione** della Conferenza di servizi a opera dell'Amministrazione procedente. Come già richiamato nelle precedenti circolari in materia di AUA, ai sensi del DPR 160/2010 e del DPR 59/2013 l'Autorità procedente è lo **Sportello Unico Attività produttive (\*)**, cui spetta di conseguenza l'indizione di Conferenza.

L'eventuale **convocazione** delle sedute di Conferenza ex art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, nel caso di necessità di svolgimento in modalità sincrona (art. 14-bis comma 4) è una funzione della **Provincia** in qualità di Autorità competente.

# Valutazione d'impatto ambientale

\* L. 241/1990 e ss.mm.ii. - Art. 14 comma 4

*4. Qualora un progetto sia sottoposto a **valutazione di impatto ambientale**, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter. La conferenza e' indetta non oltre dieci giorni dall'esito della verifica documentale di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e si conclude entro il termine di conclusione del procedimento di cui all'articolo 26, comma 1, del medesimo decreto legislativo. Resta ferma la specifica disciplina per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale.*

# Valutazione d'impatto ambientale

\* D.P.R. 59/2013 - Art. 1 comma 2

*2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) **laddove la normativa statale e regionale** disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*

# Valutazione d'impatto ambientale

## \* L.R. 5/2010 - Art. 9

*1. Il soggetto proponente, contestualmente alla presentazione dell'istanza di VIA, attiva le procedure autorizzatorie o anche approvative riferite al relativo progetto, affinché le pubbliche amministrazioni competenti al **rilascio dei successivi titoli autorizzatori** o anche approvativi, ove diverse dall'autorità competente in materia di VIA, siano tempestivamente informate dei procedimenti in essere. A tal fine, la documentazione tecnica depositata a corredo dell'istanza di VIA deve rendere conto di quanto depositato dal soggetto proponente **presso le altre amministrazioni a corredo delle specifiche richieste autorizzatorie o anche approvative**. Le pubblicazioni di cui all'articolo 24, commi da 1 a 3, del d.lgs. 152/2006 devono essere integrate con un esplicito riferimento all'attivazione del procedimento autorizzatorio o anche approvativo, al fine di assolvere anche agli adempimenti previsti dalle specifiche normative di settore legate all'autorizzazione o anche all'approvazione del progetto.*



# Valutazione d'impatto ambientale

\* L.R. 5/2010 - Art. 9

*3. In considerazione del contestuale esame di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi e del **coordinamento dei successivi titoli autorizzatori e approvativi**, l'autorità competente all'espletamento della procedura di VIA indice una conferenza di servizi istruttoria, convocando gli enti pubblici competenti al rilascio dei successivi titoli autorizzatori o anche approvativi del progetto ai fini paesistico-ambientali, ove diversi dall'autorità competente in materia di VIA, gli enti gestori dei siti di Rete Natura 2000 interessati e gli enti territoriali che hanno chiesto di partecipare al procedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 11.*

*- continua*

# Valutazione d'impatto ambientale

\* *Segue -*

*Nell'ambito dei propri lavori la conferenza di servizi assicura:*

- a) l'esame della documentazione tecnico-amministrativa depositata dal soggetto proponente, sia per quanto concerne la procedura di VIA **sia a corredo delle istanze autorizzatorie o anche approvative**, il cui rilascio risulta necessario per la realizzazione e gestione del progetto;*
- b) l'esame delle osservazioni e dei pareri inoltrati all'autorità competente dal pubblico e dal pubblico interessato;*
- c) l'acquisizione dei singoli pareri di competenza degli enti territoriali o degli altri soggetti pubblici interessati alla realizzazione del progetto;*
- d) la determinazione finale propedeutica alla predisposizione e adozione del provvedimento di VIA.*

# Valutazione d'impatto ambientale

\* L.R. 5/2010 - Art. 9

*6. Quando in sede di conferenza di servizi emergono, in base alla normativa vigente, elementi ostativi al rilascio dell'approvazione o anche dell'autorizzazione necessaria per la realizzazione del progetto, i lavori della conferenza si concludono con una **proposta di rigetto delle istanze del soggetto proponente e, per il principio dell'economicità dell'azione amministrativa, non è necessario dare corso o ultimare l'istruttoria vera e propria degli aspetti ambientali dell'intervento.***

*7. In caso di esito positivo della procedura di VIA, la decisione di compatibilità ambientale stabilisce tra l'altro i tempi per il rilascio dei successivi atti approvativi o anche autorizzatori a carattere paesistico-ambientale di cui al comma 3, per la realizzazione e la gestione del progetto.*

# Valutazione d'impatto ambientale

\* L.R. 5/2010 - Art. 9

*8. I soggetti competenti al rilascio dei titoli autorizzatori o anche approvativi, di cui al comma 1, possono avvalersi, per l'assunzione delle determinazioni di competenza, delle risultanze dell'attività istruttoria svolta dalla conferenza di servizi di cui al comma 3.*

# Procedimento ex L. 241/1990

Circolare provinciale n. 34640 del 27/09/2016

1. Il Richiedente presenta la domanda di AUA.
2. Il SUAP invia, nel più breve tempo possibile, una comunicazione alla Provincia, via e mail, agli indirizzi di riferimento che attualmente sono:
  - [alberto.mortera@provincia.como.it](mailto:alberto.mortera@provincia.como.it)
  - [laura.stefanini@provincia.como.it](mailto:laura.stefanini@provincia.como.it)nella quale dà conto della ricezione della domanda.

***Risulta sufficiente l'indicazione del codice AUA, in quanto è possibile l'accesso alla documentazione direttamente tramite Portale (sia MUTA sia Impresa in un giorno).***

# Procedimento ex L. 241/1990

Circolare provinciale n. 34640 del 27/09/2016

***Anche per il Portale Impresa in un Giorno è ora consentito l'accesso diretto alla Provincia della documentazione caricata dall'Azienda.***

***Per cui NON è necessario l'invio della pratica con i canali alternativi precedentemente suggeriti (comunicazione "forzata" tramite Portale, e mail, etc.).***

# Documentazione informatica

## Il procedimento telematico

**SONO RICEVIBILI SOLO DOCUMENTI IN FIRMA DIGITALE O IN FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA**

### **Firma elettronica avanzata** Art. 1 c. 1-qbis – CAD

Insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati.

### **Firma elettronica qualificata** Art. 1 c. 1-r – CAD

Un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma.

# Documentazione informatica

## Il procedimento telematico

**SONO RICEVIBILI UNICAMENTE DOCUMENTI IN FIRMA DIGITALE O IN FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA**

**Firma digitale** Art. 1 c. 1-s – CAD

Un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che **consente al titolare** tramite la chiave privata **e al destinatario** tramite la chiave pubblica, **rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.**

⇒ **Unicità / rintracciabilità del Soggetto sottoscrittore e verificabilità dell'integrità del documento sottoscritto**



Documentazione informatica

**NON TRASMETTERE  
DOCUMENTI PRIVI DI  
FIRMA ELETTRONICA  
QUALIFICATA / FIRMA  
DIGITALE**

# Problematiche frequenti

**Trasmissione della domanda tramite Sistemi alternativi ai Portali MUTA e Impresa in un giorno**

*Non danno la garanzia dell'interoperabilità e della Conservazione*



# Procedimento ex L. 241/1990

Circolare provinciale n. 34640 del 27/09/2016

3. Il SUAP opera la verifica di correttezza formale sulla base della check list in **Allegato 1**; al fine di coadiuvare il SUAP in questa fase, la Provincia trasmette (unicamente via e mail) una risposta alla comunicazione di cui al punto 2, contenente le informazioni riguardanti le proprie verifiche condotte in merito alla correttezza formale della domanda e l'elenco dei Soggetti da coinvolgere nel procedimento, alla luce dei titoli abilitativi richiesti. Per ognuno dei medesimi Soggetti, la Provincia indica quali siano gli specifici pareri da richiedere.

# NON CORRETTEZZA E CONFORMAZIONE DELLA DOMANDA

## **Problemi gestionali con i Portali**

- **NON SONO INTEGRAZIONI;**
- **IL CONTEGGIO DEI GIORNI RELATIVI AL PROCEDIMENTO NON E' COERENTE;**
- **ALCUNI SUAP RIGETTANO LA DOMANDA, PER CUI SI RENDE NECESSARIA LA COMPILAZIONE EX NOVO DELLA DOMANDA;**


*La domanda è da rigettare (senza possibilità di conformazione di quanto già depositato) solo nel caso che le carenze riguardino la mancata richiesta di uno o più titoli abilitativi necessari all'esercizio dell'attività aziendale.*

# Procedimento ex L. 241/1990

Circolare provinciale n. 34640 del 27/09/2016

4. Nel caso di **NON Correttezza**: il SUAP comunica all'Azienda le carenze riscontrate nella domanda, indicando la conseguente necessità di conformazione della medesima, al fine della sua accoglibilità.
5. Nel caso di **Correttezza** della domanda, ENTRO 5 giorni dal deposito originario o dalla data di avvenuta conformazione, il SUAP trasmette all'Azienda e a tutti i Soggetti coinvolti (per competenza o conoscenza) **l'avvio del procedimento e l'indizione della conferenza di servizi**, secondo il modello in **Allegato 2**. A tal fine, in **Allegato 3** è stato fornito l'elenco dei Soggetti esecutori dei Servizi di fognatura e depurazione, distinti per ciascun Comune del territorio provinciale.

# Verifica di correttezza formale



# Avvio del procedimento

CONFORMAZIONE  
DOMANDA  
Da Azienda a SUAP

Nell'avvio del procedimento SUAP è importante indicare la data di trasmissione della documentazione che rende conforme l'istanza, perché da tale data decorrono i termini per la conclusione del procedimento



# Procedimento ex L. 241/1990

## Circolare provinciale n. 34640 del 27/09/2016

6. Le fasi istruttorie seguenti si mantengono sostanzialmente uguali a quanto operato finora, con la precisazione che i tempi stabiliti per la comunicazione della richiesta d'integrazioni o per l'espressione dei pareri assumono carattere perentorio (\*\*), come indicato nel nuovo testo dell'art. 14 e segg. della L. 241/90. Per quanto riguarda la richiesta d'integrazioni, ai sensi dell'art. 4 comma 6 del DPR 59/2013 la Provincia effettuerà il coordinamento delle eventuali richieste pervenute dai vari Soggetti coinvolti e trasmetterà al SUAP una nota di sintesi negli stretti tempi tecnici necessari, indicativamente entro 15-20 giorni dall'avvio del procedimento del SUAP. In caso di mancata espressione dei pareri nei tempi indicati (al netto dell'eventuale interruzione in caso di richiesta d'integrazioni), si considererà acquisito l'assenso dell'Amministrazione in forma tacita e senza prescrizioni.



# Procedimento ex L. 241/1990

## Circolare provinciale n. 34640 del 27/09/2016

**\*\***

### **Principio di specialità**

In applicazione del principio di specialità, le norme del DPR 59/2013 (in questo caso i tempi procedurali) avrebbero comunque prevalenza su quelli generali della L. 241/1990

# Procedimento ex L. 241/1990

Circolare provinciale n. 34640 del 27/09/2016

7. Nel caso in cui, in fase istruttoria, emergesse che l'Azienda necessita di acquisire **ulteriori titoli abilitativi non richiesti nella domanda di AUA**, quest'ultima perderebbe i requisiti di procedibilità, tenuto conto dell'inevitabile carenza documentale nonché, eventualmente, del mancato coinvolgimento iniziale dei Soggetti pubblici effettivamente coinvolti nell'espressione dei pareri.

Di conseguenza la Provincia trasmette al SUAP la chiusura con esito negativo del proprio procedimento, al fine delle dovute comunicazioni all'Azienda ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/90

# Procedimento ex L. 241/1990

Circolare provinciale n. 34640 del 27/09/2016

8. La **chiusura dei lavori di Conferenza** deve essere effettuata con apposito verbale da parte dello Sportello Unico. Con tale verbale il SUAP dà atto della determinazione conclusiva che, se positiva, legittima la Provincia all'adozione dell'AUA. Successivamente l'autorizzazione viene rilasciata dallo Sportello unico con proprio atto

*In caso che, alla scadenza dell'ultimo termine indicato nell'avvio del procedimento, non siano pervenuti tutti i pareri richiesti, il SUAP invia, a tutti i Soggetti coinvolti, una bozza di verbale di conclusione dei lavori con specifica indicazione dei pareri assunti come tacitamente espressi e favorevoli, al fine della trasmissione di ogni eventuale osservazione da parte degli interessati entro 10 giorni.*

*Trascorso quest'ultimo termine, il SUAP formalizza il verbale e chiude i lavori di Conferenza, in modo da consentire alla Provincia l'adozione dell'AUA.*

# D.Lgs. 127/2016

## Art. 3

### **Modifiche alla disciplina dello Sportello unico per le attività produttive**

1. All'articolo 38, comma 3, lettera f), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il secondo periodo e' soppresso.
2. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 2 sono soppresse le parole «ovvero indice una conferenza di servizi ai sensi del comma 3»;
  - b) al comma 3, le parole «puo' indire» sono sostituite dalla seguente «indice» e le parole da «anche su istanza» fino a «discipline regionali» sono soppresse;
  - c) il comma 4 e' abrogato;
  - d) al comma 6, le parole «a 14-ter» sono sostituite dalle seguenti «a 14-quinquies».

# D.Lgs. 127/2016

## **Art. 4**

### **Modifiche alla disciplina dell'Autorizzazione unica ambientale**

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59:

a) al comma 4, il secondo periodo e' soppresso;

b) al comma 5, l'ultimo periodo e' soppresso.

# D.Lgs. 127/2016

## Art. 5

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 9, comma 2, le parole «degli articoli 14 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 14»;
- b) all'articolo 29-quater, comma 5, le parole «14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater» sono sostituite dalle seguenti: «14 e 14-ter»;
- c) all'articolo 25, comma 3, secondo periodo, le parole «istruttoria eventualmente» sono soppresse;
- d) all'articolo 269, comma 3, primo periodo, le parole «comma 3» sono soppresse.

# D.Lgs. 127/2016

## **Art. 6**

Disposizioni di coordinamento con la disciplina in materia di autorizzazione paesaggistica

1. Nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono l'autorizzazione paesaggistica, l'amministrazione procedente effettua la comunicazione di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dal presente decreto, sia all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, se diversa dall'amministrazione procedente, sia al soprintendente che deve esprimere il parere di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

# SUAP - Provincia

## SUAP – PROVINCIA

### Su istanza di parte

**Modifiche** => Comunicazione alla **Provincia**

- Non sostanziali => Eventuale provvedimento provinciale
- Sostanziali => Istanza al SUAP

**Volturazioni** => **SUAP**

**Richieste di proroga tempi per presentazione integrazioni**

⇒ Nulla osta del **SUAP** all'Azienda

**Richieste di proroga per prescrizioni**

⇒ Nulla osta della **Provincia**

⇒ Comunicazione del **SUAP** all'Azienda

**D'Ufficio (Provincia – Ufficio d'Ambito – Comune)**

**Diffide** => Provincia, Ufficio d'Ambito, Comune, SUAP...

**Sospensioni** => **SUAP**

**Revoche** => **SUAP**



# SUAP - Provincia

**SUAP sì / SUAP no**

Autorizzazioni / Concessioni e Autorizzazioni per impianti energetici

Aziende / Privati cittadini ed Enti Pubblici

**Procedimento unico SUAP per titoli abilitativi diversificati**

AIA

Art. 208 D.Lgs. 152/2006

Titoli edilizi, paesaggistici...

# Problematiche ricorrenti

## **In alcune trasmissioni PEC:**

- **Mancata indicazione del mittente (Como);**
- **Indicazione del mittente come se fosse la Provincia (Novedrate).**

**Richiesta d'integrazioni dal SUAP all'Azienda prima della relativa comunicazione da parte della Provincia o prima dell'avvio del procedimento SUAP:**

***Le integrazioni possono essere chieste una sola volta nel corso del procedimento, per cui, nel caso il SUAP necessiti di integrazioni in assenza di comunicazione da parte della Provincia, è consigliabile un contatto preliminare (informale, via e mail o telefonico) fra SUAP e Provincia, prima di trasmettere la richiesta all'Azienda***